

REGOLAMENTO D'USO DELLA DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI INERTI

Art. 1 Definizione

Lo smaltimento in discarica dei rifiuti inerti è disciplinato dal presente Regolamento.
Per smaltimento dei rifiuti inerti si intende l'operazione di deposito permanente in impianti controllati che rispettano le previsioni del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.⁽¹⁾
Lo smaltimento dei rifiuti inerti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
I rifiuti da avviare allo smaltimento devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
I rifiuti inerti destinati allo smaltimento devono essere conferiti da parte dei produttori presso la discarica comunale all'uopo autorizzata dal Comune e prevista dalla pianificazione comprensoriale ai sensi dell'art. 64, comma 2, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 2 Individuazione della discarica

L'area del territorio comunale di C A V A L E S E idonea allo smaltimento dei rifiuti costituiti da materiali inerti è predisposta in località SABIONI DI SALANZADA sulla p.fond. 5522/1 C.C. Cavalese.⁽²⁾
E' pertanto tassativamente vietato, nell'ambito del territorio del Comune di CAVALESE, scaricare rifiuti inerti all'interno di altri contenitori o cassonetti pubblici per la raccolta dei rifiuti urbani, all'interno dei container per la raccolta dei rifiuti ingombranti, abbandonarli o depositarli in modo incontrollato su aree pubbliche o private non comprese nel perimetro dell'area individuata dall'Amministrazione comunale ed appositamente recintata.

Art. 3 Bacino di utenza

La discarica comunale per inerti è a sola ed esclusiva utilizzazione dei censiti del Comune di C A V A L E S E e per il conferimento di rifiuti derivanti da luoghi e cose site nel territorio comunale, così come stabilito dalla pianificazione comprensoriale. Nel caso in cui il piano comprensoriale lo preveda, l'Amministrazione comunale può procedere, con atto espresso e motivato, alla modifica del bacino di utenza della discarica, stabilito dal presente articolo. L'eventuale soggetto appaltatore della gestione della discarica è tenuto a controllare la provenienza del materiale nel rispetto del presente articolo.

Art. 4

Rifiuti ammessi allo smaltimento

Nella discarica di inerti potranno essere conferiti i rifiuti previsti nell'Autorizzazione all'esercizio e nel piano di adeguamento della discarica stessa.⁽³⁾

Art. 5

Divieti

E' vietato il conferimento in discarica di terreni provenienti dalla bonifica di aree contaminate.

E' vietato lo scarico di rifiuti urbani o materiali comunque putrescibili nonché di materiali polverulenti o finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica, atti ad impedire il trasporto stesso.

Nell'ambito della discarica è vietata la combustione di materiale di rifiuto di qualsiasi tipo.

Art. 6

Documentazione obbligatoria

Ai sensi dell'art. 193 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152⁽¹⁾, gli enti o le imprese che provvedono al trasporto in discarica dei rifiuti devono produrre, alla consegna degli stessi, il formulario di identificazione, compilato, datato e firmato da parte del produttore.

Art. 7

Modalità di coltivazione della discarica

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, la gestione della discarica dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Prescrizioni generali:

- a.** lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato per settori, ognuno dei quali deve essere completato fino al livello finale prestabilito, prima di dare inizio ai lavori su di un altro settore; è severamente vietato effettuare cumuli di materiale in modo indiscriminato nell'area costituente la discarica o comunque recare intralcio alle operazioni di scarico di altri utenti;
- b.** la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire in modo tale da non compromettere la stabilità dell'accumulo e dell'eventuale versante di discarica, secondo le modalità previste dal piano di coltivazione della discarica indicate nel progetto, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti e della destinazione dell'area, curando in ogni caso la stabilità dei materiali depositati e operando un'adeguata compattazione che eviti successivi fenomeni di smottamento; periodicamente si deve provvedere alla sistemazione del piano⁽⁵⁾;
- c.** lo scarico di materiale nella discarica autorizzata è ammesso per piccoli quantitativi. Ogni singolo utente non potrà scaricare, nell'arco di un anno solare, quantitativi superiori nel complesso a mc. 50.

Lo scarico di quantità complessivamente e cumulativamente superiori a tale limite massimo potrà peraltro essere autorizzato dalla Giunta comunale.

Fanno eccezione a tale limite i quantitativi conferiti nella discarica a seguito di lavori eseguiti o in appalto dal Comune di Cavalese. ⁽⁶⁾

Art. 8 Tariffe

Tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell'ammortamento dei costi di impianto, l'utilizzo della discarica è subordinato al pagamento a titolo di partecipazione alle spese di gestione, di una quota proporzionata al numero dei mc. per i quali si chiede l'autorizzazione al deposito.

Ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 190/E di data 24 luglio 1996 sarà effettuata la rivalsa nei confronti del conferente relativa al tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'art. 38 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

Complessivamente la quota è fissata in € 2,07 ⁽⁷⁾ per mc. o frazione. Tale quota sarà maggiorata del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi, previsto dalla L.P. 7 luglio 1997, n. 10 ("ecotassa") e dell'I.V.A. di Legge.

La tariffa relativa alle spese di gestione può essere modificata dalla Giunta comunale con proprio provvedimento; con il medesimo provvedimento può essere determinato il limite volumetrico al di sotto del quale i censiti, non riconducibili ad enti o imprese, sono esonerati dal pagamento degli oneri di gestione.

Art. 9 Orario di accesso

L'orario di accesso all'impianto è fissato dal gestore della discarica, tenuto conto delle esigenze dei censiti nonché delle necessità di assicurare un controllo delle modalità di accesso alla discarica da parte del titolare dell'autorizzazione.

Lo scarico è severamente vietato nei giorni festivi, salvo autorizzazione del Sindaco nel caso di particolari ed inderogabili esigenze del richiedente.

L'orario è reso pubblico ed esposto presso l'accesso alla discarica.

Art. 10 Modalità di accesso

A seguito dell'avvenuto versamento della quota di cui al precedente art. 8 ⁽²⁾, fatta salva l'eventuale fatturazione successiva, il titolare dell'autorizzazione, o un suo delegato, raccoglie dal conferente i dati necessari per la compilazione del registro di carico-scarico, quali:

- dati di riconoscimento dell'utente;
- l'origine, la quantità (espressa in mc.), le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- la data del carico e dello scarico dei rifiuti;
- notizie riguardanti il mezzo di trasporto (tipo e targa);
- il metodo di trattamento impiegato.

Allo scopo può essere utilizzata, se del caso, la copia del formulario di identificazione dei rifiuti, che l'ente gestore dell'impianto di smaltimento è tenuto ad acquisire dall'ente o dall'impresa che ha effettuato il trasporto degli stessi, ai sensi dell'art. 193 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ¹. Detto formulario non è obbligatorio per i soggetti privati che effettuano personalmente il trasporto dei rifiuti da essi prodotti.

In caso di conferimento di rifiuti da parte di imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei medesimi, dovrà altresì essere accertato che la ditta sia regolarmente iscritta all'Albo Gestori Ambientali ⁽¹⁾.

Successivamente, l'accesso alla discarica del conferente si svolge assicurando un adeguato controllo delle operazioni di deposito dei rifiuti e la fornitura del necessario supporto tecnico sulla base delle prescrizioni e dei vincoli di cui al provvedimento di autorizzazione e del presente Regolamento.

Presso l'Ufficio Tecnico comunale viene tenuto un registro riportante la quantità (espressa in mc.) del materiale inerte conferito in discarica da ciascun utente nell'anno solare di riferimento, per consentire il controllo del rispetto del vincolo quantitativo indicato alla lett. c) del precedente art. 7.

Art. 11 Sistemazione finale

Per sistemazione finale si intende l'insieme delle operazioni tese al corretto inserimento paesaggistico e urbanistico del manufatto discarica.

Ad esaurimento di quest'ultima, il titolare dell'autorizzazione provvede al livellamento ed alla copertura dell'area con terreno vegetale, secondo le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio e nel Piano di Adeguamento ⁽¹⁾, tenuto conto della specificità e delle caratteristiche del materiale smaltito.

Ove non sia previsto in sede autorizzatoria, la chiusura della discarica è disposta dal Sindaco su proposta dell'ufficio tecnico comunale ovvero del gestore autorizzato, con le modalità di chiusura stabilite dall'art. 12 - Procedura di chiusura - del D.lgs. 13 gennaio 2003, n°36 ⁽¹⁾.

Disposizioni finali

Art. 12 Vigilanza

L'Amministrazione comunale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme inerenti la gestione delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al presente Regolamento, in applicazione delle disposizioni provinciali e statali in materia e a quanto previsto nel Piano di Adeguamento ⁽¹⁾.

Art. 13 Sanzioni

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite, ove ne ricorrano i presupposti, con le sanzioni previste dall' Articolo 255 - Abbandono di rifiuti - del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ⁽¹⁾, dal Testo Unico delle Legge Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. dd. 22 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. e ss.mm., nonché da ogni altra norma applicabile.

Art. 14
Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Relazioni Pubbliche per eventuali consultazioni, a norma dello Statuto comunale.

Art. 15
Variazioni del Regolamento

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 19
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno susseguente ad avvenuto controllo di legittimità con esito favorevole.

NOTE RELATIVE ALLE CORREZIONI APPORTATE:

(1)	Aggiornamento normativo.
(2)	Errore materiale di trascrizione.
(3)	Rinvio direttamente all'Autorizzazione all'esercizio e al Piano di Adeguamento della discarica stessa, in quanto la tipologia dei rifiuti ammessa al conferimento è soggetta a continue variazioni, in seguito a modifiche della normativa stessa a livello provinciale, statale ed europeo.
(4)	E' cambiata la normativa e pertanto non è più necessaria la preventiva frantumazione.
(5)	Modificato in base alle necessità tecnico-operative di gestione della discarica stessa.
(6)	Viene specificato che i conferimenti eseguiti direttamente dal Comune di Cavalese tramite mezzi e operai propri o dati in appalto dallo Comune stesso sono esclusi dal limite massimo dei 50 mc. di conferimento, per anno solare.
(7)	Aggiornamento tra Lire ed Euro.
(8)	Viene eliminata la dicitura " <i>e di chiusura degli edifici comunali</i> " per escludere i dubbi interpretativi relativi all'apertura del sabato mattina.
(9)	Vengono eliminate le specifiche relative alle sanzioni rimandando direttamente al rispettivo articolo di legge.